

Pubblicato il 17/11/2016

N. 00722/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00365/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2016, proposto da:

Scuola Radio Elettra s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vercillo, C.F.  
VRCGRG83A19H501N, con domicilio eletto presso Alessio Tomassucci in  
Perugia, via Baglioni N. 24;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico  
Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  
C.F. 80224030587, domiciliata in Perugia, via degli Uffici, 14;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della

Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, avente ad oggetto *“Richiesta parità scolastica Istituto Professionale per Massofisioterapisti, (Sez. non vedenti) e Corso serale Sez. non vedenti (Percorso di 2° livello per adulti)”*, prot. n. 0008743 del 1° luglio 2016, comunicato in pari data alla società ricorrente;

- del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, prot. n. 0000285 del 30 giugno 2016, comunicato in pari data, nella sola parte in cui non reca il riconoscimento della parità scolastica dell'Istituto Professionale per Massofisioterapisti, (Sez. non vedenti) e Corso serale Sez. non vedenti (Percorso di 2° livello per adulti) richiesto dalla società ricorrente con istanza del 30 marzo 2016;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 365/16) notificato il 29 settembre 2016 e depositato il successivo 8 ottobre, Scuola Radio Elettra s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del provvedimento in data 1° luglio 2016, prot. n. 0008743, con il quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria,

ha negato la parità scolastica al corso di massofisioterapista, sezione non vedenti, attivato presso il citato Istituto per l'anno scolastico 2016/2017.

Nel merito il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 403/1971, del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 7 settembre 1976 e dell'art. 33 della Costituzione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, la figura professionale del massofisioterapista risulterebbe allo stato disciplinata dalle citate disposizioni normative.

II. Violazione del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, recante norme in tema di riordino degli istituti professionali, atteso che detta disposizione regolamentare non sarebbe applicabile alla figura professionale in questione, a nulla rilevando il fatto che il sistema meccanografico ministeriale *“non assegna i relativi codici”* (cfr., provv. impugnato).

III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento di potere, posto e considerato che il diniego impugnato sarebbe stato motivato con riferimento ad un parere M.I.U.R. del 10 giugno 2013, precedentemente annullato da questo Tribunale con sentenza n. 242/2014.

IV. Violazione dell'art. 1 della legge n. 62/2000, dell'art. 1-bis del decreto legge n. 250/2005 (convertito in legge n. 27/2006), degli artt. 1 e ss. del d.m. n. 267/2007, dell'art. 68 del d.lgs. n. 267/1994, nonché degli artt. 33 e 41 della Costituzione, atteso che il diniego in contestazione si fonderebbe su ragioni non conformi alle norme testé evocate, anche in considerazione del fatto che l'art. 1 della legge n. 403/1971 prevede espressamente che *“la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale”*.

V. Eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria, nonché per disparità di trattamento, avendo l'intimato Ministero declinato la richiesta di parità scolastica dell'indirizzo di massofisioterapista, nonostante detta professione sia disciplinata dalle medesime disposizioni di legge rispetto alle quali sono stati riconosciuti altri indirizzi professionali.

VI. Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, atteso che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato, senza la previa comunicazione del preavviso di diniego.

Conclude pertanto l'Istituto ricorrente per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione cautelare degli stessi.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma, adducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

All'esito dell'udienza cautelare del giorno 26 ottobre 2016, previa conversione del rito ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione per la sua immediata definizione nel merito.

## DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all'esame del Collegio la legittimità dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, ha negato la parità scolastica al corso di massofisioterapista, sezione non vedenti, attivato per l'anno scolastico 2016/17 presso l'Istituto odierno ricorrente (Scuola Radio Elettra s.r.l.), essenzialmente in ragione del fatto che *“gli ordinamenti scolastici non ricomprendono più alcun corso formativo finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali”* (cfr., parte motiva del provv. imp.).

Nel merito, il gravame appare fondato con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si sostiene che la figura professionale del massofisioterapista risulterebbe tuttora disciplinata dall'art. 1 della legge n. 403/1971, a tenore del quale *“la professione sanitaria ausiliaria di*

*massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale*”, ossia previa necessaria frequenza di uno specifico corso di formazione e rilascio di apposito diploma.

Come già rilevato da questo Tribunale, il vigente assetto normativo contempla una categoria professionale, quella degli operatori di interesse sanitario, nell’ambito della quale può e deve dunque trovare collocazione sistematica, giustificazione normativa, permanente operatività, nonché autonoma dignità professionale, anche la figura, tuttora non riordinata, del massofisioterapista, con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale, (così testualmente Consiglio di Stato sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325; idem, T.A.R. Umbria, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 5 e T.A.R. Umbria, sez. I, 5 dicembre 2013, n. 557).

Ne consegue che la permanenza nel nostro ordinamento della figura professionale del massofisioterapista, pur se in posizione ausiliaria di operatore di interesse sanitario, non può supportare la sostenuta cancellazione del corso dall’ordinamento scolastico, dovendosi al contrario ritenere ancora vigente il corso di massofisioterapista, almeno sino a quando non interverrà una normativa primaria in grado di modificare l’assetto normativo tutt’ora in vigore (così T.A.R. Umbria, sez. I, 5 maggio 2014, n. 242), valente anche per l’indirizzo di massofisioterapista sezione non vedente e per i corrispondenti corsi scolastici di cui a diniego in contestazione.

Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle altre censure proposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Primo Referendario

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Enrico Mattei**

**IL PRESIDENTE**

**Raffaele Potenza**

**IL SEGRETARIO**